

USCITA
prot. n. 0008128
del 08/02/2012
classif. I/1



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori Biblioteche Centrali di Facoltà
Ai Direttori dei Centri – Interdip. – Interunivers.
Ai Direttori Centri Ricerca e Servizi
Alle Strutture in posizione diretta coll. Rettore
- Segreteria Particolare del Rettore
- Segreteria dei Pro Rettori
- Pro Rettore Vicario
Alle Strutture di supporto alle attività del Rettore Ufficio Dirigenziale
Alla Segreteria Tecnica della Direzione Generale
Alla Segreteria Particolare della Direzione Generale
Alla Segreteria Collegio Direttori Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni: I - II - III - IV - V - VI - VII - IX
Al Dirigente del Centro InfoSapienza
All' Ufficio Dirigenziale Studio e Consulenza
Al Medico Competente - C. Medicina Occupaz.
Al Resp. Ufficio Esperto Qualificato
Al Resp. Ufficio Prevenzione e Protezione
Al Responsabile Uff. Amm. per la Sicurezza

Loro Sede

Oggetto: Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Si porta a conoscenza delle SS.LL., per quanto occorra, che il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge di stabilità 2012), alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Le disposizioni in oggetto introducono una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in particolare imponendo la **produzione alla P.A., da parte degli interessati, solo di dichiarazioni sostitutive** di certificazione o dell'atto di notorietà.

Le nuove previsioni, in tale prospettiva, rafforzano quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

Le disposizioni introdotte devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Si ritiene perciò opportuno segnalare le principali novità introdotte con la nuova normativa.

(Divieto di richiedere o accettare certificazioni rilasciate dalla P.A.)

Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.

Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, l'amministrazione non può più accettarli né richiederli.

L'accettazione e la richiesta di certificazioni da parte dell'amministrazione integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

(Apposizione di diciture idonee sui certificati)

Sui certificati rilasciati dall'amministrazione deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

L'amministrazione è conseguentemente tenuta ad adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura.

Il rilascio di certificati che siano privi della predetta dicitura costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis, del comma 2, dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;

(Verifiche e controlli)

Il nuovo quadro normativo impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso **l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a campione," sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive** ai sensi degli articoli 71 e 72



del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011).

A tal fine, si ricorda che l'articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, già prevede che *"In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente [...] le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza"*.

Per quanto concerne, inoltre, **le richieste di controllo che pervengono all'amministrazione**, la nuova normativa prevede che la mancata risposta entro trenta giorni costituisca **violazione dei doveri d'ufficio** e sia presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei responsabili dell'omissione.

(Individuazione di un Ufficio responsabile per gli adempimenti)

Il nuovo art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 prevede che **le amministrazioni individuino un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.**

L'ufficio in questione sarà altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


Per il tramite dell'ufficio così identificato saranno **individuate e rese note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, le innovazioni introdotte, le misure organizzative adottate** per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

A tal fine, l'Ufficio per le relazioni con il pubblico è individuato come ufficio responsabile del coordinamento delle predette attività.

Allo scopo di attuare il coordinamento di cui sopra, **ciascuna Ripartizione dell'Amministrazione centrale provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento della presente circolare, a designare un soggetto referente dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, dandone comunicazione a quest'ultimo.**

Presso ogni singola Struttura decentrata dell'Amministrazione **il soggetto referente dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico è individuato nel responsabile apicale della Struttura medesima** (Presidente di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro..).

Nell'ipotesi in cui le richieste di controllo presentate siano direttamente e correttamente indirizzate alle singole Ripartizioni, le stesse provvederanno a comunicare tempestivamente all'Ufficio per le relazioni con il pubblico l'avvenuto ricevimento delle richieste nonché l'avvenuto riscontro delle medesime. Con successiva circolare saranno individuate, a tale scopo, ulteriori opportune indicazioni operative per l'Amministrazione centrale.



Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti in ordine a quanto comunicato con la presente, le SS.LL. potranno rivolgersi alla Ripartizione I AA. GG., Settore I Affari Generali (tel.: 20.618 - e-mail: affgen.rip1@uniroma1.it).

Certo della collaborazione delle strutture chiamate ad osservare la riferita normativa, con riserva di comunicare tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti interpretativi, chiarimenti ed integrazioni, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

